

**CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
6 luglio 2005 Prot. MOT3/3616/M310

*Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori*

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2005 è stato pubblicato il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante: “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”. L’art. 5 di tale decreto ha previsto modifiche alla normativa in materia di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Tra le principali novità introdotte, si segnalano:

1. Rinvio al 1 ottobre 2005, del termine di decorrenza dell’obbligo, per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

2. L’obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore età a partire dal 1 ottobre p.v.

3. La possibilità, per coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, di ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazione, all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda corredata dai seguenti documenti: - attestazione di versamento di € 29,24 su conto corrente n. 4028; - attestazione di versamento di € 5,16 su conto corrente n. 9001; - certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A. Si evidenzia che l’istanza per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame può essere presentata solo da chi ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

4. L’obbligo di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per esame. Pertanto, sia per le nuove richieste che per quelle in corso, la documentazione va integrata con la presentazione del certificato medico. Detto certificato, di data non anteriore a sei mesi, deve essere rilasciato da uno dei medici di cui all’art. 119, comma 2, del codice della strada, ovvero da una commissione medica locale per le patenti di guida, nei casi indicati al comma 4 del medesimo art. 119.

5. I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del certificato di cui all’oggetto anteriormente al 1 luglio 2005, ma che sostengono l’esame dopo tale data, devono produrre il certificato medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1 luglio 2005, non devono produrre il certificato medico. Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1 luglio 2005 l’esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto il certificato medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più breve tempo possibile, a presentarlo.

I candidati minorenni già prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono l'esame dopo tale data, e che quindi non erano a conoscenza dell'obbligo di produrre il certificato medico, potranno sostenere l'esame ma il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa presentazione del certificato medico.

6. I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Coloro che già sono titolari di tale certificato devono restituirlo all'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida.

Ulteriori istruzioni saranno tempestivamente comunicate nel caso in cui la legge di conversione del decreto legge 115/2005 apportasse ulteriori modifiche alla normativa in materia di guida dei ciclomotori. Il CED fornirà, con file avvisi, le procedure meccanografiche inerente i certificati in oggetto.